

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 1 di 13



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

**Prima edizione
approvata dall'Organo Dirigente
in data 10 maggio 2024**

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 2 di 13

Indice

- 1. Scopo e finalità**
- 2. Riferimenti normativi e documentali**
- 3. Definizioni**
- 4. Oggetto della segnalazione**
- 5. Canali segnalazioni**
- 6. Gestione del canale di segnalazione interna**
- 7. Riservatezza**
- 8. Trattamento dei dati personali**
- 9. Divieto di ritorsione**
- 10. Responsabilità del segnalante**
- 11. Tracciabilità**
- 12. Sanzioni**

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 3 di 13

1 SCOPO E FINALITÀ

Eurotronix S.r.l. (di seguito, per brevità, la “**Società**”) si è dotata di un sistema di “*Whistleblowing*” (di seguito anche “**Segnalazioni**”), al fine di poter individuare e contrastare tempestivamente ed efficacemente possibili comportamenti illeciti o irregolari, con lo scopo di diffondere una cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno della propria organizzazione aziendale.

Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, nonché dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24 del 2023 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico già adottati da Eurotronix S.r.l.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante “*La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione*”;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo “*Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- Legge n. 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” (ANAC – Approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023);
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “*La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica*” nel contenuto di tempo in tempo vigente;

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 4 di 13

- “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs.8 giugno 2001, n. 231” emanate da Confindustria ed aggiornate a giugno 2021;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nell’edizione di tempo in tempo vigente;
- Codice Etico adottato nell’edizione di tempo in tempo vigente;
- Policy e Procedure aziendali di tempo in tempo vigenti.

3 DEFINIZIONI

- **WHISTLEBLOWER o SEGNALANTE:** persona fisica che effettua una segnalazione sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- **VIOLAZIONI:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
- **SEGNALAZIONE:** comunicazione da parte del segnalante avente ad oggetto informazioni su una o più violazioni;
- **SEGNALAZIONE INTERNA:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società;
- **SEGNALAZIONE ESTERNA:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno gestito dall’ANAC;
- **DIVULGAZIONE PUBBLICA:** rendere di pubblico dominio attraverso mezzi di stampa o elettronici le violazioni al fine di raggiungere un numero elevato di persone (incluso l’uso dei *social network*);
- **DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE:** possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per la denuncia di condotte illecite apprese nel contesto lavorativo pubblico o privato;
- **GESTORE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING:** è un ente collegiale formato dall’Organismo di Vigilanza che si avvale della Segreteria di Direzione solo per ricevere le segnalazioni che arrivino per posta e notificare al segnalante, entro i 7 giorni, la ricezione della segnalazione stessa o, nel caso in cui il segnalante richieda un colloquio, ne acquisisca la richiesta e promuova l’incontro con il Gestore delle segnalazioni formalizzandone la richiesta nell’apposito registro.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it>);

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 5 di 13

4 SOGGETTI LEGITTIMATI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.1 Soggetti legittimati alla Segnalazione

Possono effettuare una Segnalazione le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti o Collaboratori;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori;
- persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

4.2 Comportamenti, atti od omissioni che devono essere segnalati

Formano **oggetto di Segnalazione** le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi della citata normativa.

4.3 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate

Lo strumento di Whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate o mosse in malafede.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **è vietato** quindi:

- (i) il ricorso ad espressioni ingiuriose o denigratorie;

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 6 di 13

(ii) l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie, calunniose, vendicative o comunque dettate da astio o malevolenza;

(iii) l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;

(iv) l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le Segnalazioni:

- legate a un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali.

5 CANALE DI SEGNALAZIONE

5.1 Canale di Segnalazione

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, "Segnalazione") garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive.

Per le Segnalazioni di cui al presente Regolamento, la Società mette a disposizione la possibilità di:

- richiedere un **incontro diretto** con il Gestore delle Segnalazioni, al fine di presentare personalmente la Segnalazione; in tal caso la richiesta di colloquio può essere effettuata presentandosi presso la Segreteria della Società a disposizione all'interno dei locali della sede aziendale come meglio specificato nel paragrafo successivo;
- formulare la Segnalazione **in forma scritta** su supporto cartaceo con invio di posta come meglio specificato nel paragrafo successivo.

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 7 di 13

In ogni caso, la Segnalazione deve contenere:

- il tipo di irregolarità;
- dove ha avuto luogo la violazione;
- quando ha avuto luogo la violazione;
- dettagli di qualsiasi altra azione intrapresa in merito all'irregolarità.

La Società, quale soggetto deputato al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia, richiede che i dati contenuti nelle Segnalazioni siano pertinenti rispetto alle riportate finalità di cui al D.lgs. 24/2023.

Nel caso di utilizzo del canale analogico (posta) è utile che il Segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di Whistleblowing.

È utile, infine, che alla Segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

Come sopra anticipato, il soggetto designato alla ricezione ed esame delle Segnalazioni è il **“Gestore delle segnalazioni Whistleblowing”** che è formato dai due membri che compongono l'**Organismo di Vigilanza** nominato in base all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Gestore delle segnalazioni Whistleblowing si avvale della Segreteria solo per ricevere le segnalazioni che arrivino per posta e notificare al segnalante, entro i 7 giorni, la ricezione della segnalazione stessa o, nel caso in cui il segnalante richieda un colloquio, ne acquisisca la richiesta, promuova l'incontro con il Gestore delle segnalazioni rilasciando al segnalante specifica ricevuta (c.d. Ticket) e formalizzandone la richiesta nell'apposito **Registro interno delle Segnalazioni Whistleblowing**.

In caso di conflitto di interessi (ovvero nel caso in cui il Gestore della Segnalazione coincida con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione), la Segnalazione può essere indirizzata al vertice aziendale, oppure, ad un altro soggetto/ufficio che possano garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma,

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 8 di 13

sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

In ogni caso, il Gestore della Segnalazione deve:

- a) per il tramite della Segreteria di Direzione rilasciare al Segnalante **avviso di ricevimento** della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) per il tramite della Segreteria formalizzare la ricezione della segnalazione tramite **Registro interno delle segnalazioni Whistleblowing**;
- b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a questo, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Con particolare riferimento a:

- **Segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il Gestore**, si evidenzia che:
 1. l'incontro deve avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante ed entro un termine ragionevole (**entro 15 giorni lavorativi**);
 2. il Segnalante deve comunicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing;
 3. il Gestore, per il tramite della Segreteria, deve rilasciare al Segnalante l'informativa del trattamento dei dati personali;
 4. il Gestore deve tracciare il contenuto della Segnalazione mediante verbale (che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante propria sottoscrizione).
- **Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo**, si evidenzia che
 - i. la protocollazione della segnalazione è riservata, anche mediante autonomo registro, al Gestore della Segnalazione per il tramite della Segreteria;

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 9 di 13

- ii. la Segnalazione deve essere inserita in busta chiusa¹ recante all'esterno la dicitura **“riservata al Gestore della Segnalazione Whistleblowing”** presso Eurotronix S.r.l. in via Artigianale n. 43/45 Montirone (BS), così esprimendo la volontà di beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing.

7 RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante

¹ Qualora la Segnalazione non sia anonima, si dovrà procedere con doppia busta chiusa: la prima, con i dati identificativi del Segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento), la seconda, con la segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura “riservata al Gestore della Segnalazione”.

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 10 di 13

procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

9 DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 11 di 13

- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

10 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il regolamento Whistleblowing lascia impregiudicata la **responsabilità**, anche disciplinare, del **Segnalante** nell'ipotesi di Segnalazione effettuata **con dolo o colpa grave o comunque la segnalazione compiuta con finalità diffamatoria**.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'Incolpato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente Regolamento non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 12 di 13

11 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

Il Gestore della segnalazione è tenuto a documentare le Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa **tracciabilità** degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Tutti i documenti raccolti e/o elaborati nel contesto del presente Regolamento sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore della Segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il presente Regolamento redatto in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori di cui al Codice Etico, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Eurotronix S.r.l..

12. SANZIONI

La Società irroga adeguate sanzioni (diverse a seconda del soggetto coinvolto) a coloro che si rendono responsabili delle condotte di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del segnalante;
- adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;

La Società, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o

EUROTRONIX S.R.L.	Regolamento per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing		
	Rev. 00	Data: 10.05.2024	Pagina 13 di 13

comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.